SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 13 novembre 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Brezan Mihaela Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13384)*

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinca Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13385)*

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Lacramioara Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13386)*

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cozac Kinga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13387)*

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinu Camelia Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13388)*

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Drelciuc Sabaila Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13389)*

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrei Ionela Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di inferimere. *(10A13390)*

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Brebenoiu Cioaca Ramona Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13391)*

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Saru Dragomir Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13392)*

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Apetrei Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13393)*

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Szamos Julianna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13394)*

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Zielinska Monika Halina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13395)*

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Teseo Patrizia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13396)*

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kunnummal Joseph Jinimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13397)*

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kooliyath Rapheal Sibil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13398)*

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chellyian Lilly Bai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13399)*

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Robert Golda Punithavathy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13400)*

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jerin Jacob, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13401)*

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Anitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13402)*

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Hariz Adel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13403)*

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivanic Ienci Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13404)*

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hojda Grigorean Marcela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13405)*

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ularu Tavoc Elena Nelida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13406)*

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Speriatu Narcisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13407)*

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sevastre Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13408)*

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Patricia Capobianco De Almeida Soares, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A13409)*

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gheorghiu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13410)*

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Staicu Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13411)*

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tataru Mihaela Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13412)*

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Diaconu Carausu Lucica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13413)*

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Apostol Liliana Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13414)*

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gavrilas Ana Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13415)*

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Balint Paula Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13416)*

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cuciureanu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13417)*

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla dott.ssa Gheorghe Florina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A13418)*

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla dott.ssa Liu Chun Ching, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A13419)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2010.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 ottobre 2009, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 ottobre 2009, con il quale è stato prorogato, da ultimo, lo stato di emergenza, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari, fino al 31 ottobre 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 12 ottobre 2010 del Presidente della regione autonoma della Sardegna - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 con la quale si rappresenta la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza in considerazione che il complesso delle attività poste e da porre in essere in relazione alla situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione necessari per la realizzazione di interventi idonei a ricondurre la situazione di fatto in un contesto ordinario;

Considerata l'esigenza di continuare ad avvalersi dei poteri derogatori finalizzati al superamento del contesto emergenziale inerente alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 luglio 2011, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A13188

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 ottobre 2010.

Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo al bando per la presentazione di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori per favorire ricambio generazionale e sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca (Futuro in ricerca 2010 - FIRB n. 584/Ric.). (Decreto n. 705/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85, del 16 maggio 2008, convertito, con modificazione, dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 870, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base» (Regolamento FIRB), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 755 del 18 novembre 2009, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, 50 milioni di euro a valere sulle risorse FIRST 2009 per iniziative in favore di giovani ricercatori;

Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2010, n. 584/ric, con il quale, al fine di proseguire nell'opera volta a favorire il ricambio generazionale presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR, è stato emanato un bando volto al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori;

Vista la mozione CUN del 19 ottobre 2010, con la quale, considerata la rigidità dei criteri di partecipazione al bando, si chiede di verificare la possibilità di apportare opportune modifiche al citato decreto direttoriale n. 584/2010;

Considerate altresì le segnalazioni pervenute per le vie brevi dalla comunità scientifica, incentrate sulla necessità di attenuare l'estrema severità dei requisiti di ammissione al bando, che potrebbero impedire la partecipazione al bando a numerosi giovani ricercatori comunque in possesso di eccellenti *curricula* universitari, e sull'opportunità di prevedere azioni positive di maggiore rilievo in favore delle pari opportunità;

Ritenuta pertanto la ragionevolezza delle richieste formulate dal CUN e delle segnalazioni pervenute dalla comunità scientifica, e di conseguenza l'opportunità di apportare (pur mantenendo l'impostazione generale del bando, tesa a premiare il merito dei giovani ricercatori anche sulla base del possesso di requisiti oggettivi desumibili dai *curricula* degli studi), alcune modifiche all'art. 2 del citato decreto direttoriale n. 584/2010, ripristinando altresì congrui termini per la presentazione dei progetti;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti di ammissione

L'art. 2 del decreto direttoriale 27 settembre 2010, n. 584/ric, è così rettificato:

1. Il programma «Futuro in ricerca 2010» è rivolto:

a) Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, i consorzi interuniversitari, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano già compiuto il 33° anno di età alla data del 23 novembre 2010, e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2 anni;

b) Linea d'intervento 2: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, i consorzi interuniversitari, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano già compiuto il 36° anno di età alla data del 23 novembre 2010, e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 4 anni;

c) Linea d'intervento 3: a giovani docenti o ricercatori, che non abbiano già compiuto il 40° anno di età alla data del 23 novembre 2010, già strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, i consorzi interuniversitari, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR.

2. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 1 debbono avere almeno tre pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.

3. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 2 debbono avere almeno sei pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.

4. Per i dottori di ricerca di Linea 1 o di Linea 2 già in possesso di specializzazione conseguita, precedentemente al dottorato, presso una scuola di specializzazione universitaria, i limiti di età anagrafica di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementati di un numero di anni pari alla durata della scuola di specializzazione.

5. Per i dottori di ricerca di Linea 1 o di Linea 2 i limiti di età anagrafica di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementati altresì di un anno sia nel caso in cui la durata legale del corso di studi relativo alla laurea e al dottorato sia superiore a 9 anni, sia nel caso di effettivo svolgimento del periodo di leva obbligatoria, sia nel caso di maternità/paternità precedente alla data di conseguimento del dottorato.

6. In ogni caso, pur essendo gli incrementi di cui ai commi 4 e 5 cumulabili tra di loro, il limite massimo di età anagrafica, anche per le Linee di intervento 1 e 2, resta fissato al 40° anno di età non ancora compiuto alla data del 23 novembre 2010.

Art. 2.

Termine di presentazione

1. La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento è spostata al 16 dicembre 2010, alle ore 17.00, per i responsabili di unità (modello *B)*, e al 23 dicembre 2010, alle ore 17.00, per i coordinatori di progetto (modello *A)*.

Roma, 26 ottobre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

10A13449

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Carollo Vincenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del dott. Carollo Vincenzo, nato l'11 ottobre 1978 a Palermo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente dott. Carollo è in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito in data 18 dicembre 2003 presso l'Università degli studi di Camerino;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica forense in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo il 17 novembre 2006;

Considerato che il Ministerio de Educaciòn spagnolo, con atto del 18 maggio 2007, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che il richiedente ha documentato di essere iscritto al «Ilustre Colegio de Abogados» di Salamanca (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea in giurisprudenza, del periodo di tirocinio biennale e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010, nel corso della quale si è ritenuto – con il conforme parere del rappresentante di categoria – di dover applicare al caso specifico una prova attitudinale consistente in un esame scritto ed in unica prova orale su due materie;

Vista l'istanza di riesame presentata dal dott. Carollo, nella quale viene richiesta la riduzione della prova attitudinale scritta ed orale ad un prova solo orale su deontologia e ordinamento, alla luce della formazione acquisita durante il dottorato di ricerca in diritto pubblico interno e comunitario, conseguito nell'anno 2009;

Ritenuto peraltro di non attribuire ulteriore rilevanza al certificato di attività presso uno studio legale prodotto dall'interessato ai fini di una ulteriore diminuzione della misura compensativa, in quanto si tratta, se pure per un periodo di tempo prolungato, di attività analoga a quella che può essere svolta durante la pratica forense, già tenuta in considerazione per una diminuzione della misura stessa.

Ritenuto inoltre necessario un accertamento, attraverso la prova scritta, della effettiva capacità di redigere un atto giudiziario in autonomia da parte del richiedente, in considerazione del fatto che la redazione di tali atti in relazione al diritto italiano rappresenta un aspetto essenziale della professione per la quale viene chiesto il riconoscimento in Italia;

Considerato che a copiosa documentazione ulteriormente prodotta non rileva ai fini della riduzione della misura compensativa, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale si è ritenuto quindi di accogliere parzialmente la richiesta presentata dal dott. Carollo e pertanto di ridurre la prova orale di una delle due materie, lasciando invariata la prova scritta;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Al dott. Carollo Vincenzo, nato l'11 ottobre 1978 a Palermo, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) una prova orale su deontologia e ordinamento professionale, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13447

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 ottobre 2010.

Determinazione del costo di intervento per gli anni 2008 e 2009 per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici 1980/81, 1982.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219/1981 e successive modificazioni;

Visto in particolare il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1984, n. 80 che all'art. 2 stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici fissa il costo annuale di intervento per la determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219/1981 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 30 gennaio 2009 con cui tale costo è stato determinato per il 2007 in € 666,29;

Ritenuto di provvedere per gli anni 2008 e 2009;

Considerato che, dai dati ISTAT, la variazione percentuale fatta registrare dall'indice generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale è risultata, per il 2008, pari a + 3,6% e per il 2009, pari a + 0,5%;

Considerato che, sulla base di tali variazioni il costo per il 2008 risulta di € 690,28 e per il 2009, in € 693,73.

Decreta:

1. Ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il costo di intervento, al netto dell'IVA, è stabilito per il 2008 in € 690,28 e per il 2009, in € 693,73.

2. L'IVA è in accollo spese dei privati, salvo quanto previsto dall'art. 12 punto 3 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive proroghe.

Roma, 20 ottobre 2010

Il Sottosegretario di Stato: MANTOVANI

10A13446

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 ottobre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio chimico camera di commercio Torino» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 1° marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 67 del 21 marzo 2007 con il quale al Laboratorio chimico camera di commercio Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 ottobre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 marzo 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio chimico camera di commercio Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 marzo 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale	OIV MA-AS313-01: R 2009 par 5.2
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02: R 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-AS2-05: R 2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-AS323-04°: R 2009
Attività ione idrogeno (pH)	OIV MA-AS313-15: R 2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04: R 2009
Estratto secco netto, estratto non riduttore	OIV MA-AS2-03B : R 2009 + OIV MA-F-AS311-02 + Circ. MIPAF 12/03/2003
Estratto secco netto, estratto non riduttore ((0,30÷500,00 g/l))	MI0092 rev. 7/2010
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B: R 2009
Massa volumica e Densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A: R 2009 + OIV MA-AS312-01°: R 2009 par 4.B
Metanolo	OIV MA-AS312-03°: R 2009
Sovrappressione	OIV MA-AS314-02: R 2003
Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV MA-AS312-01°: R 2009 par 4.B
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15 + OIV MA-AS311-02 : R 2009
Titolo alcolometrico volumico potenziale (> 0,01% vol)	MI0053 rev. 5/2010
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15 + OIV MA-AS312-01: R 2009 par 4.B + OIV MA-AS311-02: R 2009
Titolo alcolometrico volumico totale (> 2 % vol)	MI0094 rev. 6/2010
Titolo alcolometrico volumico, acidità totale, zuccheri riduttori, densità relativa, zuccheri totali (fruttosio+glucosio), acidità volatile (Titolo alcolometrico volumico (2-20 %vol), acidità totale (3,00-12,00 g/L acido tartarico), zuccheri riduttori (1,00-180,00 g/L) e densità relativa.(0,97000-1,10000), zuccheri totali (1,0-180,0 g/l), acidità volatile (1,5-30 meq/l))	MI0002 rev. 10/2010
Zuccheri riduttori ((> 1 g/l))	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 63
Zuccheri totali (Glucosio + Fruttosio)	OIV MA-AS311-02: R 2006

10A13208

DECRETO 27 ottobre 2010.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone di Rocca Imperiale» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Limone di Rocca Imperiale e dell'Alto Jonio Cosentino, con sede in Rocca Imperiale (CS), Via Castello Aragona n. 42, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Limone di Rocca Imperiale, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 11455 del 23 luglio 2010 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Limone di Rocca Imperiale e dell'Alto Jonio Cosentino, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Limone di Rocca Imperiale, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Limone di Rocca Imperiale e dell'Alto Jonio Cosentino, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Limone di Rocca Imperiale, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Limone di Rocca Imperiale.

Art. 2.

La denominazione Limone di Rocca Imperiale è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Limone di Rocca Imperiale, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A13209

DECRETO 27 ottobre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio chimico camera di commercio Torino» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 110 del 14 maggio 2007 con il quale al Laboratorio chimico camera di commercio Torino, ubicato in Torino, Via Ventimiglia n. 165 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 ottobre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 marzo 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio chimico camera di commercio Torino, ubicato in Torino, Via Ventimiglia n. 165, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 marzo 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi (composizione)	ISO 5508:1990 + EN ISO 5509:2000
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Acidità	ISO 660:2009
Analisi spettrofotometrica	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Rancidità negativo-positivo	Metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi, pag. 80 - 81 Ministero Agricoltura e Foreste (1964)

10A13210

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rregjine Ndoci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Rregjine Ndoci, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3»» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro New Way Hair's School di Ribero Ezio Mario e C. S.n.c. in Cuneo (CN), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Rregjine Ndoci, cittadina albanese, nata a Shkoder (Albania) in data 25 febbraio 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A12625

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Rita Gregnanin, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Maria Rita Gregnanin, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso l'Accademia Elite di Frau Pierpaolo in Cagliari (CA), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Maria Rita Gregnanin, cittadina italiana, nata a Cagliari (CA) in data 14 novembre 1991, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A12626

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirella Vannoli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Mirella Vannoli, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Arte e Stile S.r.l. in Nettuno (RM), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mirella Vannoli, cittadina italiana, nata a Anzio (Roma) in data 27 ottobre 1969, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A12805

DECRETO 13 ottobre 2010.

Modifica al decreto 3 giugno 2010, relativo al riconoscimento, al sig. David Andrew Griffiths, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto datato 3 giugno 2010 con il quale si riconosceva l'esperienza professionale di lavoro autonomo come acconciatore maturata negli Stati Uniti d'America per oltre 8 anni, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto che si trattava di attività di acconciatore per uomo e non di acconciatore e che è stato erroneamente citato in premessa l'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza dell'interessato pervenuta in data 29 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 3 giugno 2010, con il quale si riconosceva la qualifica di cui in premessa al signor sig. David Andrew Griffiths, cittadino statunitense, nato a Seattle Washington (U.S.A.) in data 20 ottobre 1964, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore è modificato come segue: la locuzione «Acconciatore per uomo» viene sostituita da quella di «Acconciatore».

Roma, 13 ottobre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A12804

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mara Bonsera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Mara Bonsera, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'Attestato di capacità di parrucchiere, conseguito al termine di 3 anni di corso con tirocinio presso la scuola professionale da apprendista parrucchiera a Winterthur (Svizzera), rilasciato dalla Direzione dell'educazione Cantone di Zurigo – Ufficio delle scuole ginnasiali e professionali, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA – Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mara Bonsera, cittadina italiana, nata a Winterthur (Svizzera) in data 7 settembre 1990, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 ottobre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A12806

DECRETO 22 ottobre 2010.

Integrazioni e modifiche al decreto 12 aprile 2010, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII – Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'articolo 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi delquale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 12 aprile 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2010, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego, nelle attività estrattive, per l'anno 2010 (di seguito: decreto direttoriale 12 aprile 2010);

Vista l'istanza della società INTER.E.M. S.r.l. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive del prodotto esplodente denominato POLVERE NERA SENZA ZOLFO o PNSS fabbricato dalla società TITANOBEL-Vonges-Francia, di cui alla seguente tabella 1;

Visto che la società INTER.E.M. S.r.l. ha trasmesso, per detto prodotto, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato francese INERIS per l'attribuzione del titolo CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di 50,00 euro effettuato dalla società INTER.E.M S.r.l. mediante conto corrente postale in data 20 settembre 2010, per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2010, del prodotto esplodente di cui alla seguente tabella 1;

Viste le richieste del 14 maggio 2010 con le quali la società S.E.I. S.p.A. comunica che i prodotti di cui al successivo articolo 2, già riconosciuti idonei ed iscritti in elenco alla medesima società, vengano fabbricati anche dalla società PRAVISANI S.p.A, presso lo stabilimento di Sequals (PN);

Visto il versamento di 550,00 euro effettuato dalla società PRAVISANI S.p.A. mediante conto corrente postale in data 30 agosto 2010, per le modifiche dell'iscrizione all'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2010, dei prodotti di cui alle seguenti tabella 2;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 12 aprile 2010 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Prodotto intestato alla INTER.E.M. S.r.l.

1. Il prodotto di cui alla successiva tabella 1, fabbricato dalla società TITANOBEL,Vonges-Francia (codice società: *TIT)* ed intestato alla società INTER.E.M S.r.l. (codice società: *IEM)*, è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. Il prodotto di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nelle sezioni e con il codice del Ministero dello sviluppo economico (MAP) indicato nella seguente tabella:

tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
POLVERE NERA SENZA ZOLFO	1Aa 1016	TIT (import. IEM)

Art. 2.

Prodotti intestati alla Pravisani S.r.l.

1. La società PRAVISANI S.r.l. (codice società: *PRA)* è iscritta come produttrice degli esplosivi di cui alla seguente tabella 2, già riconosciuti idonei e iscritti in elenco:

tabella 2

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Martia SEI	1Aa 2175	SEI, UEI, SAB, PRA
Euranfo 77	1Ab 0194	SEI, UEI, SAB, PRA
Seicord 6 g	2F 1058	SEI, PRA
Seicord 10 g	2F 1059	SEI, PRA
Seicord 12 g	2F 1060	SEI, PRA
Seicord 15 g	2F 1061	SEI, PRA
Seicord 20 g	2F 1062	SEI, PRA
Seicord 40 g	2F 1065	SEI, PRA
Seicord 60 g	2F 1066	SEI, PRA
Seicord 80 g	2F 1067	SEI, PRA
Seicord 100 g	2F 1068	SEI, PRA

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 22 ottobre 2010

Il direttore generale: TERLIZZESE

10A13141

DECRETO 28 ottobre 2010.

Modificazioni alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - Metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso Mediocredito Centrale S.p.A. un Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare il comma 3, che dispone la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. che preveda la costituzione di un Comitato, quale distinto organo competente a deliberare in materia;

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attività produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la convenzione sottoscritta il 7 settembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. e successive modifiche e, in particolare, l'art. 2 della convenzione medesima che disciplina il Comitato di amministrazione del Fondo di garanzia;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state approvate le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti i decreti ministeriali dell'11 ottobre 2006, del 9 aprile 2009 e del 15 ottobre 2010 con i quali sono state approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvate con decreto ministeriale 23 settembre 2005;

Visto il comunicato della Direzione generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2010 e relativo alle Linee Guida per l'applicazione del «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» (N182/2010) notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;

Vista la nota n. 017328 del 30 settembre 2010 con cui UniCredit MedioCredito Centrale S.p.a. ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 23 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche delle condizioni di ammissibilità al Fondo di garanzia

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 23 settembre 2010.

2. Sono riportate in allegato al presente decreto le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

ALLEGATO

PARTE VII

METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

I valori dell'ESL per il *Fondo* sono stati calcolati tenendo conto dei costi della garanzia, diversi per area d'intervento e dimensione del soggetto beneficiario finale, dei costi amministrativi di gestione della garanzia, della remunerazione del capitale impegnato e dei fattori di rischio relativi alle operazioni per investimenti e per capitale circolante.
L'ESL é calcolato come differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili concessa su un finanziamento a *PMI* economicamente e finanziariamente sana e il costo della garanzia del *Fondo*.
Il costo teorico di mercato di una garanzia è determinato nel seguente modo:

[1] $I = D\,Z\,(F_R + C + R)$

Dove:

I = Costo teorico di mercato della garanzia
D = Importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia
Z = Percentuale di copertura della garanzia rispetto al finanziamento D
$\mathbf{F_R}$ Fattore di rischio del regime (in percentuale), da differenziare tra operazioni per investimenti e per capitale circolante
C = Costi amministrativi (in percentuale)
R = Remunerazione delle risorse pubbliche impiegate nell'ambito del regime di garanzia (in percentuale)

Pertanto, l'intensità agevolativa della garanzia, nel caso di durata della garanzia inferiore ad un anno, calcolata quale differenza tra il costo teorico di mercato e il costo della garanzia del Fondo, è data dalla seguente formula:

[2] $ESL = [D\,Z\,(F_R + C + R)] – Pu$

Dove:

Pu = Commissione una tantum pagata a fronte dell'ammissione al regime di garanzia (in percentuale)

Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, i premi teorici determinati alle varie scadenze annuali devono essere attualizzati alla data di concessione della garanzia al vigente tasso di riferimento comunitario di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del 19.1.2008).
In tal caso, pertanto, l'ESL è dato da:

[3] $ESL = \Sigma\, I_t\;(1 + i)^{-t} - Pu$

Dove:

i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea;
$\mathbf{I_t}$ = premio teorico annuo relativo all'anno t calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, D rappresenta il debito residuo del finanziamento garantito,

calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i;

t = tempo espresso in anni (la frazione viene conteggiata per un anno intero).

Le formule [2] e [3] devono essere applicate sia nei casi in cui la modalità di intervento attivata sia la garanzia diretta, sia nei casi in cui le modalità siano quelle della controgaranzia e della cogaranzia.

In relazione alla modalità di intervento (garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia) il parametro Z della formula [1] esprime la quota di risorse pubbliche interessate dall'intervento di garanzia alla quale applicare il metodo per la quantificazione dell'aiuto e pertanto:

- nel caso di "garanzia diretta", la variabile Z indica la percentuale direttamente garantita con risorse pubbliche dell'importo del finanziamento concesso alla PMI (comunque non superiore all'80%);
- nel caso di "controgaranzia", la variabile Z sarà pari alla percentuale controgarantita con risorse pubbliche dell'importo garantito, in prima istanza, da altro garante con propri fondi;
- nel caso di "cogaranzia", infine, il valore che assumerà Z dipenderà dalla misura con la quale il regime di aiuti interviene con risorse pubbliche per garantire, unitamente ad un altro garante, il finanziamento concesso dal soggetto finanziatore alla PMI.

La durata massima delle garanzie a cui si applica il presente metodo di calcolo dell'ESL è di 30 anni.

I valori del fattore di rischio F_R , attualmente pari a 0,57% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per investimenti e a 0,65% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per il capitale circolante, sono in vigore per i 12 mesi successivi al 3 agosto 2010, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

Il Ministero rende noti gli aggiornamenti dei valori del suddetto parametro con cadenza annuale e pubblica i relativi dati sul proprio sito Internet, www.sviluppoeconomico.it e sul sito istituzionale del Fondo centrale di garanzia, http://www.fondidigaranzia.it.

Il parametro R (remunerazione del capitale) è pari allo 0,32% mentre il parametro C (incidenza dei costi amministrativi) è pari allo 0,60%.

QUADRI RIASSUNTIVI DELL'EFFICACIA CONTRIBUTIVA DEL FONDO DI GARANZIA

1) Operazioni finalizzate alla copertura dei prestiti per capitale circolante

La tabella rappresenta i valori di efficacia contributiva in termini di percentuale dell'importo garantito o controgarantito dal fondo, in applicazione dei seguenti parametri:

fattore di rischio (F_r) per circolante: 0.65%

tasso di riferimento comunitario (i): 2,24%

incidenza dei costi amministrativi (C): 0,60%

remunerazione del capitale (R): 0,32%

commissione > **durata (in anni)**	0%	0,125%	0,25%	0,50%	1,00%
fino a 1	1,5700%	1,4450%	1,3200%	1,0700%	0,5700%
tra 1 e 2	2,3463%	2,2213%	2,0963%	1,8463%	1,3463%
tra 2 e 3	3,1168%	2,9918%	2,8668%	2,6168%	2,1168%
tra 3 e 4	3,8815%	3,7565%	3,6315%	3,3815%	2,8815%
tra 4 e 5	4,6404%	4,5154%	4,3904%	4,1404%	3,6404%
tra 5 e 6	5,3935%	5,2685%	5,1435%	4,8935%	4,3935%
tra 6 e 7	6,1409%	6,0159%	5,8909%	5,6409%	5,1409%
tra 7 e 8	6,8825%	6,7575%	6,6325%	6,3825%	5,8825%
tra 8 e 9	7,6183%	7,4933%	7,3683%	7,1183%	6,6183%
tra 9 e 10	8,3483%	8,2233%	8,0983%	7,8483%	7,3483%
tra 10 e 11	9,0725%	8,9475%	8,8225%	8,5725%	8,0725%
tra 11 e 12	9,7910%	9,6660%	9,5410%	9,2910%	8,7910%
tra 12 e 13	10,5038%	10,3788%	10,2538%	10,0038%	9,5038%
tra 13 e 14	11,2107%	11,0857%	10,9607%	10,7107%	10,2107%
tra 14 e 15	11,9120%	11,7870%	11,6620%	11,4120%	10,9120%
tra 15 e 16	12,6075%	12,4825%	12,3575%	12,1075%	11,6075%
tra 16 e 17	13,2973%	13,1723%	13,0473%	12,7973%	12,2973%
tra 17 e 18	13,9813%	13,8563%	13,7313%	13,4813%	12,9813%
tra 18 e 19	14,6597%	14,5347%	14,4097%	14,1597%	13,6597%
tra 19 e 20	15,3323%	15,2073%	15,0823%	14,8323%	14,3323%
tra 20 e 21	15,8229%	15,6979%	15,5729%	15,3229%	14,8229%
tra 21 e 22	16,3766%	16,2516%	16,1266%	15,8766%	15,3766%
tra 22 e 23	16,7810%	16,6560%	16,5310%	16,2810%	15,7810%
tra 23 e 24	17,2440%	17,1190%	16,9940%	16,7440%	16,2440%
tra 24 e 25	17,5833%	17,4583%	17,3333%	17,0833%	16,5833%
tra 25 e 26	17,9752%	17,8502%	17,7252%	17,4752%	16,9752%
tra 26 e 27	18,2644%	18,1394%	18,0144%	17,7644%	17,2644%
tra 27 e 28	18,5995%	18,4745%	18,3495%	18,0995%	17,5995%
tra 28 e 29	18,8492%	18,7242%	18,5992%	18,3492%	17,8492%
tra 29 e 30	19,1384%	19,0134%	18,8884%	18,6384%	18,1384%

Per quantificare l'assorbimento "de minimis" occorre moltiplicare l'importo garantito dal Fondo per il valore individuato in base alla durata dell'operazione ed all'aliquota di commissione una tantum.

2) Operazioni finalizzate alla copertura dei prestiti per investimenti

La tabella rappresenta i valori di efficacia contributiva in termini di percentuale dell'importo garantito o controgarantito dal fondo, in applicazione dei seguenti parametri:
fattore di rischio (F_r) per investimenti: 0.57%
tasso di riferimento comunitario (i): 2,24%
incidenza dei costi amministrativi (C): 0,60%
remunerazione del capitale (R): 0,32%

commissione > durata (in anni)	0%	0,125%	0,25%	0,50%	1,00%
fino a 1	1,4900%	1,3650%	1,2400%	0,9900%	0,4900%
tra 1 e 2	2,2267%	2,1017%	1,9767%	1,7267%	1,2267%
tra 2 e 3	2,9580%	2,8330%	2,7080%	2,4580%	1,9580%
tra 3 e 4	3,6837%	3,5587%	3,4337%	3,1837%	2,6837%
tra 4 e 5	4,4040%	4,2790%	4,1540%	3,9040%	3,4040%
tra 5 e 6	5,1188%	4,9938%	4,8688%	4,6188%	4,1188%
tra 6 e 7	5,8280%	5,7030%	5,5780%	5,3280%	4,8280%
tra 7 e 8	6,5318%	6,4068%	6,2818%	6,0318%	5,5318%
tra 8 e 9	7,2301%	7,1051%	6,9801%	6,7301%	6,2301%
tra 9 e 10	7,9229%	7,7979%	7,6729%	7,4229%	6,9229%
tra 10 e 11	8,6103%	8,4853%	8,3603%	8,1103%	7,6103%
tra 11 e 12	9,2921%	9,1671%	9,0421%	8,7921%	8,2921%
tra 12 e 13	9,9685%	9,8435%	9,7185%	9,4685%	8,9685%
tra 13 e 14	10,6395%	10,5145%	10,3895%	10,1395%	9,6395%
tra 14 e 15	11,3050%	11,1800%	11,0550%	10,8050%	10,3050%
tra 15 e 16	11,9651%	11,8401%	11,7151%	11,4651%	10,9651%
tra 16 e 17	12,6197%	12,4947%	12,3697%	12,1197%	11,6197%
tra 17 e 18	13,2689%	13,1439%	13,0189%	12,7689%	12,2689%
tra 18 e 19	13,9127%	13,7877%	13,6627%	13,4127%	12,9127%
tra 19 e 20	14,5511%	14,4261%	14,3011%	14,0511%	13,5511%
tra 20 e 21	15,0168%	14,8918%	14,7668%	14,5168%	14,0168%
tra 21 e 22	15,5422%	15,4172%	15,2922%	15,0422%	14,5422%
tra 22 e 23	15,9262%	15,8012%	15,6762%	15,4262%	14,9262%
tra 23 e 24	16,3654%	16,2404%	16,1154%	15,8654%	15,3654%
tra 24 e 25	16,6878%	16,5628%	16,4378%	16,1878%	15,6878%
tra 25 e 26	17,0594%	16,9344%	16,8094%	16,5594%	16,0594%
tra 26 e 27	17,3342%	17,2092%	17,0842%	16,8342%	16,3342%
tra 27 e 28	17,6520%	17,5270%	17,4020%	17,1520%	16,6520%
tra 28 e 29	17,8894%	17,7644%	17,6394%	17,3894%	16,8894%
tra 29 e 30	18,1634%	18,0384%	17,9134%	17,6634%	17,1634%

Nei casi di garanzie prestate in conformità al Reg. CE n. 800/2008 (c.d. regime autorizzato), per ottenere la percentuale di ESL sviluppata dall'incidenza della garanzia sull'investimento sarà necessario moltiplicare il valore tabellare individuato in base alla durata dell'operazione finanziaria ed all'aliquota di commissione una tantum per il valore ottenuto dal rapporto tra l'importo garantito o controgarantito dal Fondo ed il costo dell'investimento.

10A13512

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carbocisteina EG»

Estratto determinazione V&A.N n. 2128 del 21 ottobre 2010

Medicinale: Carbocisteina EG.

Titolare AIC: EG S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico n. 31, 20124 - codice fiscale n. 12432150154.

Variazione AIC: Passaggio a SOP (medicinali non soggetti a prescrizione medica).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica del regime di fornitura:

da: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica;

a: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Le indicazioni terapeutiche sono: mucolitico, fluidificante nelle affezioni dell'apparato respiratorio acute e croniche.

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 038081030 - «90 mg/ ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Hemovasal»

Estratto determinazione V&A.N n. 2124 del 21 ottobre 2010

Medicinale: Hemovasal.

Titolare AIC: Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per azioni con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 8, 50123 - codice fiscale 00770540151.

Variazione AIC: passaggio ad automedicazione (B10) - Modifica/ aggiunta indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica del regime di fornitura:

da: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco;

a: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Le indicazioni terapeutiche sono: trattamento di sintomi attribuibili ad insufficienza venosa. Stati di fragilità capillare. Traumatologia minore. Ematomi.

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione relativamente alla confezione sottoelencata: AIC n. 026349035 - «1% crema» tubo 30 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13448

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gemcitabina Hexal».

Estratto determinazione V&A.PC/II/746 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: GEMCITABINA HEXAL

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Hexal S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0825/002/II/005

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica

Modifica apportata: aggiunta di un «batch size» di 4500 flaconcini per la Gemcitabina da 1 g

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13653

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Novastan»

Estratto determinazione V&A.PC/II/764 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: NOVASTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 037482015/M - «100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2,5 ml

A.I.C. n. 037482027/M - «100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 6 flaconcini in vetro da 2,5 ml

Titolare AIC: Mitsubishi Pharma Europe Ltd

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0483/001/II/013 - SE/H/0483/001/R/001

Tipo di Modifica: C.I Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza «Medicinali per uso umano e veterinario» - altra variazione

Modifica apportata: modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto del Foglio Illustrativo e delle Etichette apportate con la procedura di rinnovo Armonizzazione del Foglio Illustrativo e delle Etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13655

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale concernente il progetto di «Terminale di rigassificazione di GNL» localizzato a largo della costa toscana presentato dalla società Olt Offshore Lng Toscana S.p.a., in Roma.

Con la determinazione direttoriale n. DVA-2010-0025280 del 20 ottobre 2010 del direttore generale della direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di «Terminale di rigassificazione di GNL» localizzato a largo della costa toscana (Livorno) presentato dalla società Olt Offshore LNG Toscana S.p.a., con sede in via Gaspare Spontini, 22 - 00198 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente indirizzo: http://www.minambiente.it

Detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al Tar entro sessanta giorni, o con ricorso al capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A13187

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso relativo all'annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, oggetto di furto

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3184551	000	029
3184552	000	029
3184553	000	029
3184560	000	029
3184561	000	029
3184562	000	029
3184563	000	029
3184564	000	029
3219545	000	029
3219546	000	029
3219547	000	029
3219548	000	029
3219549	000	029
3219550	000	029
3219551	000	029
3219553	000	029
3219554	000	029
3219555	000	029
3219556	000	029
3219557	000	029
3219558	000	029
3219559	000	029
3219560	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3024716	000	029
3024723	000	029
3048754	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAGICO NATALE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1985745	000	014
1985746	000	014
1985747	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1158789	000	059
1158790	000	059
1158836	000	059
1158837	000	059
1158838	000	059
1158839	000	059
1158840	000	059
1158841	000	059
1158842	000	059
1158843	000	059
1232480	000	059
1232481	000	059
1232482	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SBANCA TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1509297	000	029
1509298	000	029
1509299	000	029
1509300	000	029
1509301	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "UNA BARCA DI SOLDI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
848803	000	059
848804	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TURISTA PER SEMPRE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
5116118	000	059
5116119	000	059
5116120	000	059
5116121	000	059
5116122	000	059
5163071	000	059
5163072	000	059
5163073	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
6113299	000	059
6113301	000	059
6113302	000	059
6113303	000	059
6113304	000	059
6126846	000	059
6126847	000	059
6126848	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "L'EREDITA'"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
149777	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2674999	000	099
2687318	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "QUADRIFOGLIO D'ORO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
620120	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1843424	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1789628	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "BATTI IL BANCO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
138682	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
333437	000	299
350135	000	299

10A13656

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio militare al patrimonio dello Stato di un immobile in comune Censuario di Lerici

Con decreto interdirettoriale n. 12/2/5/2010 datato 20 luglio 2010 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa a quello dei beni del patrimonio dello Stato, del terreno pertinenziale dell'ex strada militare Serra-Montemarcello nel comune di Lerici (SP) distinta foglio catastale n. 23, particella 250 della superficie di mq 100 e intestata demanio pubblico dello Stato - Ramo guerra.

10A13090

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento di cassa integrazione guadagni straordinaria emanato dal 1° settembre 2010 al 7 settembre 2010

Manifattura di S. Stefano Arno S.r.l., con sede in Oggiona con Santo Stefano (Varese).

Causale di intervento: crisi aziendale.

Unità aziendali di Oggiona con Santo Stefano (Varese).

Autorizzazione del 3 settembre 2010 n. 53933.

Pag. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 1° giugno 2010 al 30 novembre 2010.

Settore: tessitura di altre materie tessili- fabbricazione di altri tessuti ad armatura larga in lino, ramiè, canapa, iuta, rafia e filati speciali- fabbricazione di tessuti di polipropilene- fabbricazione di tessuti in fibre di vetro-Dalla classe 17.25 sono esclusi.

10A13654

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-266) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.